

# BOLLETTINO UFFICIALE

3° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 9  
DEL 25 FEBBRAIO 2011  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 8  
DEL 23 FEBBRAIO 2011

S O O 9

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 16 febbraio 2011, n. 025/Pres.

LR 2/2006, art. 8, comma 72. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11\_SO9\_1\_DPR\_25\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2011, n. 025/Pres.**

LR 2/2006, art. 8, comma 72. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)" ed in particolare l'articolo 8 "Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive", il quale al comma 72 stabilisce che i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi siano determinati da un apposito regolamento di esecuzione;

**VISTA** la legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012), articolo 2;

**VISTO** il proprio decreto di data 19 agosto 2010, n. 0196/Pres. di emanazione del "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi";

**VISTO** il proprio decreto di data 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, concernente il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale di data 11 febbraio 2011 n. 231 con la quale è stato approvato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)";

#### **DECRETA**

**1.** È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

11\_SO9\_1\_DPR\_25\_2\_ALL1

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)**

Art. 1

(Modifiche all'art. 2 del DPRReg. 196/2010)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 lettera b) le parole "ed in vigore dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013" sono abrogate.

Art. 2

(Modifiche all'art. 3 del DPRReg. 196/2010)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
"b) effettiva operatività: è effettivamente operativa la società che gestisce unità abitative relativamente alle quali, nell'anno solare precedente la presentazione della domanda, siano riscontrate un numero minimo complessivo di 700 presenze".
  - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
"3 bis. Il registro di cui al comma 3 è redatto su supporto cartaceo o informatico".

Art. 3

(Modifiche all'art. 4 del DPRReg. 196/2010)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 196/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: "Presidenza della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale ambiente, energia, e politiche per la montagna";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    - a) copia fotostatica di un documento d'identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione;
    - b) copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di Albergo diffuso di cui all'articolo 56 della legge regionale 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
    - c) copia del registro delle presenze relative all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, di cui all'articolo 3, comma 2;
    - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta l'inesistenza oppure l'eventuale sussistenza di altro aiuto a titolo "de minimis" ricevuto nell'anno di presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti;
    - e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di gestione, d'impegno a

comunicare ogni successiva variazione rilevante in merito alla precedente lettera d);

f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di non versare nelle condizioni di impresa in difficoltà, secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, pubblicata sulla GU C 244 dell'1 ottobre 2004;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine dell'accertamento dei punteggi di cui all'articolo 6, alla domanda sono allegati altresì:

a) per la verifica di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a): dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta quali sono i soci titolari di attività commerciali, artigiane e di servizi, o rappresentanti legali di soggetti giuridici inerenti all'area dell'associazionismo, aventi sede legale nel territorio comunale in cui ricade l'albergo diffuso;

b) per la verifica di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b): dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta il numero di giorni di presenza continuativa dell'ospite dell'albergo diffuso che, nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, ha avuto la presenza continuativa maggiore;

c) per la verifica di cui all'articolo 6, comma 1 lettera c), punto 1: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'attività svolta tramite agenzie di viaggi o consorzi turistici, corredata da copia della documentazione di spesa sostenuta;

d) per la verifica di cui all'articolo 6, comma 1 lettera c), punto 2: elenco delle attività svolte e copia del materiale promozionale abbinato a ciascuna iniziativa;

e) per la verifica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d): dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta la tipologia di servizi aggiuntivi disponibili.”

#### Art. 4

(Sostituzione dell'art. 6 del DPRReg. 196/2010)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 196/2010 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 6

(Punteggi e graduatoria)

1. Alla domanda di finanziamento è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) presenza, all'interno della compagine sociale della società di gestione, alla data di presentazione della domanda, di titolari di attività commerciali, artigiane e di servizi, o rappresentanti legali di soggetti giuridici dell'area dell'associazionismo: punti 15 per ogni socio, fino ad un massimo di 100 punti;

b) numero di giorni di presenza continuativa di ogni ospite dell'albergo diffuso nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda: fino a 15 giorni punti 200, tra 16 e 30 punti 100; oltre 30 giorni punti 0. Qualora si registri la presenza, della medesima persona fisica o giuridica, più volte nello stesso anno, si tiene conto, ai fini dell'assegnazione del punteggio, della somma dei vari periodi.

c) promozione del prodotto “Albergo diffuso” attuata, nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda:

1) attraverso agenzie di viaggi o consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico: punti 100;

2) in forma diretta da parte dell'albergo diffuso: all'interno del territorio regionale punti 10 per ciascuna delle attività promozionali, fino ad un massimo di punti 80; al di fuori del territorio

regionale punti 15 per ciascuna delle attività promozionali, fino ad un massimo di punti 75;

d) disponibilità di servizi aggiuntivi quali a titolo esemplificativo, nordic walking, trekking fotografico, servizio accompagnamento ospiti, baby sitter, custodia animali domestici, lavanderia, stireria, organizzazione di convention aziendali: 10 punti per ogni servizio fino ad un massimo di punti 100;

e) attività di Albergo diffuso inserita nel "Club di prodotto" dell'Agenzia Turismo FVG, riferita all'anno di presentazione della domanda: punti 75;

f) alberghi diffusi che insistono su comuni nel cui territorio sono presenti parchi naturali regionali, riserve naturali regionali, biotopi, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree a rilevante interesse ambientale, aree di salvaguardia per il reperimento prioritario: punti 75.

g) possesso della prima autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di Albergo diffuso di cui all'articolo 56, della legge regionale n. 2/2002, rilasciata nelle annualità:

- 1) dal 2002 al 2004 punti: 50
- 2) dal 2005 al 2007 punti: 100
- 3) dal 2008 al 2010 punti: 200
- 4) dal 2011 e successive punti: 300

2. La graduatoria delle domande di finanziamento, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, con l'evidenza del contributo concedibile, è approvata con decreto del Direttore centrale competente e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione."

#### Art. 5

(Modifiche all'art. 7 del DPR n. 196/2010)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "fino ad un massimo di due unità" sono soppresse;
  - b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) la pulizia ed il cambio della biancheria, anche con modalità a noleggio, delle unità abitative dell'albergo diffuso";
  - c) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali e collettive comprese le spese sostenute per la gestione del sito internet e per le consulenze esterne soggette a ritenuta d'acconto o a ritenuta d'acconto e IVA";
  - d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"e) acquisto di attrezzature per i servizi aggiuntivi compreso autoveicolo, con numero massimo di nove posti, per servizio accompagnamento ospiti";
  - e) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:

e bis) acquisto di arredi, installazione e acquisto di antenne televisive, acquisto di apparecchi televisivi e accessori, acquisto di apparecchiature informatiche anche multimediali e telefoniche, per l'ufficio di ricevimento, la sala ad uso comune e le unità abitative.
  - f) il comma 4 è abrogato;
  - g) il comma 5 è abrogato.

#### Art. 6

(Sostituzione dell'art. 8 del DPR n. 196/2010)

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 196/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 8  
(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per il finanziamento delle tipologie di spesa previste nel presente regolamento.
2. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006."

Art. 7  
(Modifiche all'art. 9 del DPRReg. 196/2010)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 196/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole "erogazione dell'anticipazione" sono sostituite dalle seguenti "erogazione in via anticipata";
  - b) al comma 2 le parole "erogazione dell'anticipazione" sono sostituite dalle seguenti "erogazione in via anticipata";
  - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata al Servizio coordinamento politiche per la Montagna, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, secondo le modalità di cui all'art. 41 bis della legge regionale 7/2000 e corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta l'inesistenza o l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento delle stesse tipologie di spesa previste dal presente Regolamento. Il contributo è erogato a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati sulla rendicontazione presentata dalla società di gestione. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la liquidazione del contributo avviene in unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Il contributo non può in nessun caso eccedere la somma della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore al contributo concesso.
  - d) Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 196/2010 è sostituito dal seguente:

"4. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di contributo e comprovate dalle seguenti modalità di pagamento:

    - a) bonifico bancario che rechi nella causale il numero della fattura o ricevuta fiscale o altro elemento identificativo qualora trattasi di corresponsione di stipendio ovvero salario;
    - b) copia bonifico on-line che rechi nella causale il numero della fattura o ricevuta fiscale o altro elemento identificativo qualora trattasi di corresponsione di stipendio ovvero salario, comprovato dalla presentazione di copia dell'estratto del conto corrente dal quale risulti il movimento di cassa;
    - c) limitatamente alle spese sostenute nell'anno 2010, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), assegno bancario, comprovato dalla presentazione di copia dell'estratto del conto corrente dal quale risulti il movimento di cassa, gli estremi dell'assegno e la causale."



Art. 8  
(Modifica all'art. 10 del DPRReg. 196/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2010 le parole: "di 3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque anni".

Art. 9  
(Modifica all'art. 11 del DPRReg. 196/2010)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2010 le parole: "di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10".

Art. 10  
(Durata)

1. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 11  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME  
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2037  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
- - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
- - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.  
A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e S.S.G.G. - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:  
 PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti      riduzione del 50% su tariffe A e B  
 COMUNI con meno di 5.000 abitanti                      riduzione del 75% su tariffe A e B  
 COMUNITÀ MONTANE    riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

### FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO	
• formato CD	€ 15,00
• formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400	€ 20,00
• formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400	€ 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare	€ 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare	€ 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO	€ 15,00
--	---------

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA  
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A compra dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE  
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile  
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa  
impaginato con Adobe Indesign CS2®  
stampa: Centro stampa regionale  
- Servizio provveditorato e servizi generali